



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frasimone

Prot. 3223
Li 07/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 65 DEL 14/07/2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 13.40 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1. Agostini Augusto -	Sindaco	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Serafini Leonello -	Assessore	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Petrucci Adelmo -	Assessore	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Immacolata Castaldo.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

333 / Cron.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente da oggi 07/08/2014 per la durata di giorni 15 e vivrà in forma fino al giorno 22/08/2014.

Acuto 07/08/2014

Il Sindaco
(Massimo Rossi)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, approvato in attuazione di quanto dispone l'art. 12 della legge 7.8.90 n. 241, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.10.91, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Acuto opera la locale Associazione "Pro Loco" la quale ha il compito di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località assumendo, promuovendo e coordinando iniziative e manifestazioni intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche della località ed inoltre svolge un importante ruolo di animazione culturale e ricreativo nel territorio comunale e promuove l'aggregazione sociale;

CONSIDERATO che il Comune nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico ha inteso dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero, esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

CONSIDERATO che l'Ente intende inoltre perseguire la finalità del sostegno al libero associazionismo e allo spirito di volontaria collaborazione che le associazioni attuano nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente di appartenenza, assegnando alla suddetta Associazione un contributo economico;

VISTO l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, che stabilisce il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazione;

CONSIDERATO che il suddetto divieto è da subito apparso incerto in quanto soggetto ad interpretazioni ora estensive tendenti ad includervi non solo le mere sponsorizzazioni, ma anche le altre contribuzioni a favore di organismi di diritto privato, ora restrittive ed avallate però da diverse pronunce della Corte dei Conti che di seguito si riportano assieme ad una afferente sentenza della Corte Costituzionale:

1. la Corte Costituzionale con sentenze n. 417/2005, n. 36 del 2004, n. 390 del 2004 ha affermato che le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.". Inoltre, "la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» ed, infine, "un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non impone nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».
2. i pareri n. 1075/2010 e n. 1076/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia hanno precisato che "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione

(interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria”.

3. il parere n. 32/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte ha analogamente affermato che il rapporto di sponsorizzazione viene configurato quale contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo dell'altra parte (sponsor). (...) La giurisprudenza civile ha operato una netta distinzione tra il contratto di sponsorizzazione, per sua natura a prestazioni corrispettive, dall'accordo di patrocinio, essenzialmente gratuito. Si è ritenuto, infatti che quest'ultimo si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Viene in essere, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive. (Cass. Sez. III, 21.05.1998 n. 5086). (...) Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi. Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.
4. il parere n. 163/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia parimenti recita che ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

DATO ATTO che sulla base della giurisprudenza sopra esposta, possa ritenersi legittimo riconoscere alla “Pro Loco” un contributo a sostegno della volontaria attività istituzionale svolta per conto del Comune e nell'interesse della collettività, come da programma allegato;

CON votazione UNANIME

DELIBERA

- di assegnare, per le argomentazioni riportate in premessa, un contributo economico di € 2.000,00 all'Associazione "Pro Loco" di Acuto;
- di dare atto che detta contribuzione si configura come donazione modale a sostegno dell'attività svolta da un soggetto privato, liberamente associato che, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, svolge nell'interesse della collettività, funzioni proprie del Comune;
- di dare atto inoltre che tale spesa esula dall'applicazione del divieto imposto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, in quanto dalla stessa non deriva alcuna promozione dell'immagine del Comune e poiché del contributo erogato dall'ente non verrà fatta alcuna menzione, risultando così inesistente il connotato tipico della sponsorizzazione;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio per l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
- di rendere con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/00.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Alessandro Cori VII Q.F.

D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
Augusto Agostini

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Immacolata Castaldo.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Immacolata Castaldo.

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 07/08/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Immacolata Castaldo
